



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.174

**174/1**

Protocollo:

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 3 Aprile 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;  
Avv.Vincenzo STELLA-Vice Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO; Dr.Salvatore VENTORINO Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo' MARTIN/VERONA C/5

Con Racc.A.R. in data 7/11/2013 il sig.Niccolo' MARTIN, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VERONA C/5 un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.6.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.4.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 18 Aprile 2014, il legale del calciatore ha fatto pervenire atto di quietanza a firma del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Simone BORDONI/A.S.D.SULMONA 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/02/2014 il sig.Simone BORDONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.3.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.122,10 maturata fino al 17/12/2013 in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig. Simone BORDONI della somma di € 3.122,10. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Paul Koen BRACK/A.S.D.SULMONA 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 6/02/2014 il sig. Paul Koen BRACK si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 5.160,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 6.577,27 maturata fino al 17/12/2013 in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig. Paul Kopen BRACK della somma di € 6.577,27. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Gian Matteo GASPERINI/A.S.D.SULMONA 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 7/02/2014 il sig. Gian Matteo GASPERINI

Si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 5.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 6.437,27 maturata fino al 17/12/2013 in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig. Gian Matteo GASPERINI della somma di €.6.437,27. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5)RICORSO DEL CALCIATORE Marco PROIETTI/A.S.D.SULMONA 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 7/02/2014 il sig. Marco PROIETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €5.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.437,27 maturata fino al 17/12/2013 in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig. Marco PROIETTI della somma di €6.437,27. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6)RICORSO DEL CALCIATORE Giulio VALENTE/U.S.D.OLGINATESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 5/02/2014 il sig. Giulio VALENTE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.OLGINATESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €2.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.000,00 maturata fino al 10 del mese di Dicembre in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.OLGINATESE al pagamento in favore del sig. Giulio VALENTE della somma di €1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Michelangelo PALAZZO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 5/02/2014 il sig. Michelangelo PALAZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Michelangelo PALAZZO della somma di €6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Simone CRISTOFARO/A.D.C.ARS ET LABOR

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/01/2014 il sig. Simone CRISTOFARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €2.150,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.250,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento in favore del sig. Simone CRISTOFARO della somma di €.4.250,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Simone PASQUINI/A.D.VOLUNTAS SPOLETO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/10/2013 il sig.Simone PASQUINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.4.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO al pagamento in favore del sig.Simone PASQUINI della somma di €.2.100,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale CUNZI/S.S.D.RICCIONE 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/09/2013 il sig.Pasquale CUNZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig. Pasquale CUNZI della somma di € 4.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Michael TRAINI/S.S.D. VERBANIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 21/12/2013 il sig. Michael TRAINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 2.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 5.300,00 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi trasferita ad altra Società. La Società in data 31/1/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma fuori termine, giusto quanto previsto dall'art.25 bis de Regolamento L.N.D. (30 Giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Michael TRAINI della somma di € 5.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12) RICORSO DEL CALCIATORE Natale BORGHETTO/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 25/02/2014 il sig. Natale BORGHETTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per € 1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 750,00 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi trasferito ad altra società.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno A.R. relativa alla raccomandata spedita alla società contenente il ricorso, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal sig. Natale BORGHETTO nei confronti della Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SICIGNANO/NUOVA COSENZA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/01/2014 il sig.Pietro SICIGNANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVO COSENZA CALCIO S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €.15.065,80 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.6.335,80 (nette)

Si rileva preliminarmente che in data 11/04/2014 il legale del calciatore faceva pervenire una mail dove comunicava che il calciatore aveva conciliato la vertenza direttamente con la Società.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni LONGOBARDI/A.S.D.PIERANTONIO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2014 il sig.Giovanni LONGOBARDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.7.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.500,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO al pagamento in favore del sig. Giovanni LONGOBARDI della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro PORPORA/A.S.D.SAMBIASE 1962

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/12/2013 il sig.Gennaro PORPORA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.900,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 al pagamento in favore del sig.Gennaro PORPORA della somma di €5.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 17)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio NASSI/A.S.D.LICATA 1931

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/12/2013 il sig.Maurizio NASSI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €5.200,00 maturata e non percepita, fino al mese di Novembre 2013 essendo poi avvenuta risoluzione contrattuale tra le parti.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.LICATA 1931 al pagamento in favore del sig.Maurizio NASSI della somma di €5.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 18)RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca MANCARI/POL.D.COMPENSORIO NORMANNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/01/2014 il sig.Gianluca MANCARI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.D.COMPENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione



dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.D.COMPENSORIO NORMANNO al pagamento in favore del sig. Gianluca MANCARI della somma di €.6.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 19) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano FARO' / POL.D.COMPENSORIO NORMANNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/02/2014 il sig. Gaetano FARO' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.D.COMPENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 27/02/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di documentazione ufficiale, comprovante l'avvenuto pagamento di una parte della cifra richiesta come dalla stessa affermato.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.D.COMPENSORIO NORMANNO al pagamento in favore del sig. Gaetano FARO' della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 20) RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina GIACINTI / A.S.D. NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/12/2013 la sig.na Valentina GIACINTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 precisando di aver percepito rate per €.1.700,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.4.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Valentina GIACINTI della somma di €4.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DELLA CALCIATRICE Lara BARBIERI/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/12/2013 la sig.na Lara BARBIERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €1.450,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €5.550,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Lara BARBIERI della somma di €5.550,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DELLA CALCIATRICE Michele FRANCO/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/12/2013 la sig.na Michela FRANCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €1.200,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €6.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Michela FRANCO della somma di €.6.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [cae@postalnd.it](mailto:cae@postalnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv.Fabio Galli

Publicato in Roma il 23 Aprile 2014

Il Segretario Generale  
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D  
Rag.Carlo Tavecchio